

Codice penale svizzero Codice penale militare

(Reati contro l'integrità sessuale; prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 2000¹,
decreta:

I

Il Codice penale svizzero² è modificato come segue:

Art. 201 (nuovo)

7. Prescrizione dell'azione penale in caso di reati contro l'integrità sessuale di persone minori di 16 anni

¹ In caso di atti sessuali con persone minori di sedici anni (art. 187) e di reati secondo gli articoli 189 - 191, 195 e 196 commessi su persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie diciotto anni.

² Per i reati commessi prima del ... (data dell'entrata in vigore), la prescrizione dell'azione penale è retta dal capoverso 1 se il relativo termine non è ancora scaduto a tale data.

Art. 213 cpv. 3 e cpv. 4 e 5 (nuovi)

³ *Abrogato*

⁴ In caso di incesto con persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie diciotto anni.

⁵ In caso di incesto commesso con persone minori di sedici anni prima del ... (data dell'entrata in vigore), la prescrizione dell'azione penale è retta dal capoverso 4 se il relativo termine non è ancora scaduto a tale data.

¹ FF 2000 2609

² RS 311.0

II

Il Codice penale militare³ è modificato come segue:

Art. 158 (nuovo)

Prescrizione
dell'azione
penale in caso
di reati contro
l'integrità
sessuale di
persone minori
di sedici anni

¹ In caso di atti sessuali con persone minori di sedici anni (art. 156) e di reati secondo gli articoli 153 - 155 e 157 commessi su persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie diciotto anni.

² Per i reati commessi prima del ... (data dell'entrata in vigore), la prescrizione dell'azione penale è retta dal capoverso 1 se il relativo termine non è ancora scaduto a tale data.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2112